

Delibera n.14**COMUNE DI CIMINÀ***Provincia di Reggio Calabria***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2018 e approvazione tariffe TARI anno 2018.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Marzo alle ore 11,20 convocato dal Sindaco come da avvisi scritti in data 23/03/2018 consegnati a domicilio dal Messo Comunale Incaricato, come da sua dichiarazione, si è riunito nella sede Municipale di Ciminà sotto la presidenza del Presidente del Consiglio – *Dott.Nicola Polifroni*, in sessione straordinaria ed urgente di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai sigg.:

<i>N. Ord</i>	<i>Cognome e Nome</i>	Presente
1)	CARUSO dott.ssa GIUSY	SI
2)	POLIFRONI FELICE	SI
3)	CARUSO dr. DOMENICO	NO
4)	SALINITRI dr BRUNO	SI
5)	POLIFRONI dr. DOMENICO	NO
6)	ZUCCO FILIPPO	SI
7)	CERVONARO DOMENICO	SI
8)	MASSARA DOMENICO	NO
9)	POLIFRONI dr. NICOLA	SI
10)	MARANDO BARBARA	SI
11)	SICILIANO ROCCO	NO

PRESENTI N. 7

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA LUISA CALI';

ASSENTI N. 4

il Presidente accertato il numero legale dei presenti 6 consiglieri presenti su 10 consiglieri in carica dichiara aperta la seduta;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso favorevole;

Ai sensi del D.L.vo n° 267/2000, per come riportato in calce alla presente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO altresì:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, in data 29.07.2014 - immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2017- esecutiva- con la quale sono stati approvati il PEF e le tariffe della TARI per l'esercizio 2017;

VISTO l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che "... *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o*

tariffe applicabili per l'anno 2015 ...”, al contempo dispone che “... *La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...*”;

PRESO ATTO quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

TENUTO CONTO quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, tenendo presente che ai sensi del successivo comma 654, vige l'obbligo di copertura integrale dei costi di servizio;

CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

VISTE le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standards per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

CONSIDERATO che nelle citate linee guida lo stesso Dipartimento delle Finanze ha chiarito che “i fabbisogni standard del Servizio Rifiuti, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'Ente, di valutare l'andamento della gestione” e ancora che “i dati attualmente disponibili sono stati elaborati con riferimento a finalità perequative e pensati per la ripartizione del fabbisogno di solidarietà comunale, per cui potrebbero non corrispondere alle finalità cui sottende il richiamato comma 653”.

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione ANCI) de 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da ifel (fondazione anci);

VISTO il prospetto di calcolo allegato al piano finanziario, secondo lo schema di cui all'allegato 2 delle linee interpretative, per la determinazione del costo standard predisposte dal MEF- DIPARTIMENTO FINANZE;

DATO ATTO che l'ente utilizzerà tale parametro quale mero riferimento gestionale sull'andamento del servizio rifiuti, che l'andamento effettivo risulta variato, in ragione del maggior onere sostenuto per lo smaltimento rifiuti, a seguito del consistente aumento della tariffa regionale di conferimento in discarica e, a causa della disomogeneità del dato preso a riferimento del costo standard, atteso che lo stesso (di cui all'allegato 2), è calcolato sui dati dell'annualità 2013 e non rispecchia fedelmente l'effettiva realtà della gestione e della collocazione territoriale dell'ente;

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in economia;

PRESO ATTO che:

- il Servizio finanziario - Tributi dell'Ente, ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell'Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto;

VISTO il *Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti* per l'anno 2018, corredato dalla relazione finanziaria, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di €. 53.000,00 così determinati:

SIGLA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	€. 9.500,00
CRT	Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	€. 25.000,00
CTS	Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	€. 3.216,00
AC	Altri costi operativi di gestione	€. 0,00
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	€. 0,00
CTR	Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti	€. 0,00
TOTALE COSTI OPERATIVI		€. 37.716,00
CARC	Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	€. 2.000,00
CGG	Costi generali di gestione	€. 13.284,00
CCD	Costi comuni diversi	€. 0,00
TOTALE COSTI COMUNI		€ 15.284,00
CK	Costi d'uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)	€. 0,00
TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE		€. 0,00
TOTALE GENERALE		€53.000,00
ETF	Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (46,76%)	€24.784,00
ETV	Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (53,24%)	€28.216,00

VISTO:

1. L'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
2. il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
3. il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

1. è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;
2. le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
3. la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
4. la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTI inoltre, gli artt. dal 14 al 20 del Regolamento TARI, i quali prevedono e disciplinano diverse agevolazioni;

PRESO ATTO che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio con attraverso specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio;

RITENUTO di stabilire, che per l'anno 2018, il costo delle agevolazioni previste da regolamento venga posto a carico delle tariffe TARI;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del D.Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
- il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il parere reso dal Revisore dei Conti, acquisito agli atti d'ufficio con prot. N° 1058 del 27/03/2018;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi previsti dalla legge,

DELIBERA

DI APPROVARE il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, elaborato *sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, corredato dalla relazione finanziaria*; che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze:

SIGLA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	€. 9.500,00
CRT	Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	€. 25.000,00
CTS	Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	€. 3.216,00
AC	Altri costi operativi di gestione	€. 0,00
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	€. 0,00
CTR	Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti	€. 0,00
TOTALE COSTI OPERATIVI		€. 37.716,00
CARC	Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	€. 2.000,00
CGG	Costi generali di gestione	€. 13.284,00
CCD	Costi comuni diversi	€. 0,00
TOTALE COSTI COMUNI		€ 15.284,00
CK	Costi d'uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)	€. 0,00
TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE		€. 0,00
TOTALE GENERALE		€53.000,00
ETF	Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (46,76%)	€24.784,00
ETV	Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (53,24%)	€28.216,00

DI APPROVARE per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 8 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e **sostanziale**;

DI STABILIRE, che il costo delle agevolazioni previste da regolamento viene posto a carico delle tariffe TARI;

DI QUANTIFICARE in €. 53.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, al netto delle agevolazioni previste da regolamento, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

DI DARE ATTO che in applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" il Comune nella determinazione delle tariffe TARI, ha tenuto conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, secondo lo schema di cui all'allegato 2 delle linee interpretative, per la determinazione del costo standard predisposte dal MEF-DIPARTIMENTO FINANZE, utilizzando tali parametri quale mero riferimento gestionale sull'andamento del servizio rifiuti;

DI DARE ATTO altresì, che l'andamento effettivo risulta variato, in ragione del maggior onere sostenuto per lo smaltimento rifiuti, a seguito del consistente aumento della tariffa regionale di conferimento in discarica e, a causa della disomogeneità del dato preso a riferimento del costo standard atteso che lo stesso (di cui all'allegato 2), è calcolato sui dati dell'annualità 2013 e non rispecchia fedelmente l'effettiva realtà della gestione e della collocazione territoriale dell'ente;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

DI RENDERE, con separata votazione identica espressa nei modi di legge il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Allegato A)

La sottoscritta rag. Elisabetta Caruso– Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: **“Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2018 e approvazione tariffe TARI anno 2018.”** esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to rag. Elisabetta Caruso

La sottoscritta rag. Elisabetta Caruso– Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: **“Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2018 e approvazione tariffe TARI anno 2018.”** esprime parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to rag. Elisabetta Caruso

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Nicola Polifroni

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Maria Luisa Calì

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Elisabetta Caruso

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to rag. Elisabetta Caruso

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il **09/04/2018** (prot. n. 1217) e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: 09/04/2018

L'Addetto incaricato

f.to Reale Rosanna

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il **09/04/2018** e per 15 giorni consecutivi. Prot. n° 1217

Data : 09/04/2018

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Maria Luisa Calì

Non sottoposta a controllo

(D.L.vo n° 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3

- **ai sensi dell'art. 134 comma 4;**
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)
- ai sensi dell'art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data: 09/04/2018

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Maria Luisa Calì

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ciminà, lì _____

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Maria Luisa Calì

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data: _____

Il Segretario Comunale

f.to **Dott.ssa Maria Luisa Calì**